

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Pubblica Assistenza ETS



**CROCE D'ORO
PORTO EMPEDOCLE**



Verbale dell'Assemblea dei soci del 27/10/2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di Ottobre, in Porto Empedocle (AG),
Via Gramsci snc, presso la sede dell'associazione "Croce d'oro Porto Empedocle ETS-ODV" alle ore
19:00 si è riunita l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento dello statuto dell'Associazione al Decreto Legislativo n. 117 del 3.07.2017 Codice del terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti n. 16 soci, che rappresentano più dei tre/quarti dei soci dell'associazione. Il Presidente, Sig. MORALES GIOVANNI constatata e fatta constatare la validità della seduta, chiama a fungere dal segretario MANNELLA MASSIMO ed inizia a trattare sul primo punto posto all'ordine del giorno, informando i presenti che occorre procedere all'adeguamento dello statuto dell'Associazione ai sensi e per gli effetti del decreto lgs. n. 117 del 3.07.2017 detta "Legge sul Terzo Settore" o "Codice del Terzo Settore".

Per tale motivo, continua il Presidente, si devono adeguare gli statuti delle associazioni di volontariato e come nel nostro caso delle Organizzazioni del Volontariato, di cui facciamo parte, essendo l'Associazione costituita come ONLUS ai sensi della Legge sul Volontariato.

Questo adeguamento, permette all'Associazione di poter essere iscritti al RUNTS, il Registro Unico del Terzo settore, che sarà istituito a livello nazionale e che sostituirà i registri di volontariato attualmente esistenti.

Segue breve ma esauriente discussione a cui prendono parte un po' di persone presenti i quali mostrano tutti di condividere l'esposizione fatta dal Presidente e, pertanto, alla fine della discussione il Presidente illustra quali sono i passaggi fondamentali da effettuare per adeguare lo Statuto ed invita i presenti a votare.

L'Assemblea dei presenti, all'unanimità espressa per alzata di mano

DELIBERA

- di adeguare lo statuto dell'Associazione alla legge sul Terzo Settore e di approvarlo in ogni sua parte secondo quanto in appresso composto da n. 48 articoli, allegato alla presente deliberazione, e, pertanto, l'Associazione assume con la presente deliberazione la denominazione "Croce d'oro Porto Empedocle ETS-ODV";

- in primis, secondo quanto previsto dalla legge, le attività di cui all'art. 4 dello statuto della associazione, sono rivolte al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale; inoltre,

le altre attività già descritte nello statuto, essendo l'Associazione già organizzazione di volontariato costituita ai sensi della legge sul volontariato, rimangono invariate;

- la destinazione del patrimonio, il divieto di distribuzione degli utili e la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento rimangono anch'essi invariati, in quanto già previsti nello statuto sociale secondo la normativa, con la sola aggiunta, all'art. 40 della seguente statuizione "E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte delle medesima ed unitaria struttura. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti nelle attività istituzionali ed in quelle direttamente connesse".

- la denominazione ODV si aggiunge in quanto, quando è stata costituita l'Associazione si aggiungeva l'acronimo ONLUS, mentre adesso appare opportuno, secondo la nuova legge sul Terzo Settore, aggiungere l'acronimo ODV (Organizzazione di Volontariato), che si aggiunge a ETS;

- per quanto riguarda gli altri articoli da adeguare, si fa espresso riferimento a quanto contenuto nel Codice del Terzo Settore: sono già previste le competenze degli organi sociali, mentre per quanto riguarda il bilancio si veda l'art. 40;

- per quanto riguarda il diritto degli associati e degli aderenti di esaminare i libri sociali si aggiunge un articolo che sarà indicato come art. 19, per cui la numerazione del precedente statuto subirà una modifica, prevedendo che:

"Gli associati e gli aderenti all'Associazione hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendo istanza motivata al Consiglio direttivo che avrà trenta giorni di tempo per concedere l'autorizzazione a poter esercitare tale diritto. Nel caso negativo gli associati possono rivolgersi al Collegio dei revisori, con parere non vincolante."

- In accordo con quanto stabilito all'art. 17 della legge su Terzo Settore, si aggiunge un articolo che sarà indicato come art. 20, per cui la numerazione subirà una modifica, prevedendo che:

"Con l'adesione di questa ODV al D.lgs 3 luglio 2017 n.117 in seguito denominato Codice del Terzo Settore si rinvia all'art.17 del medesimo Codice in cui viene previsto " Gli Enti del terzo Settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale". Per le altre disposizioni si rinvia agli altri commi dell'art.17. Inoltre, si rimanda al disposto dell'art.33 "Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari".

- infine, si aggiunge un articolo che sarà indicato come art. 34, per cui la numerazione subirà una modifica, prevedendo che:

"Con l'adesione di questa ODV al D.lgs 3 luglio 2017 n.117, si rimanda a quanto disciplinato in materia dall'art.31 del Codice del Terzo Settore, rinviando la nomina del Collegio dei Revisori al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. Costituito da uno o tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea, esso elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli art. 2403 e seguenti del codice civile. Agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata. Infine, il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti."

Tale deliberazione farà parte integrante dello statuto sociale dell'associazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun avendo chiesto di parlare alle varie ed eventuali il Presidente, alle ore 20,30, dichiara chiusa la seduta previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



Registrato
ad Agrigento
al N. 3 1581
Serie 13-11-2020
il 13-11-2020
versate € 0,00
Esente



Registrato
ad Agrigento
al N. 3 1581
Serie 13-11-2020
il 13-11-2020
versate € 0,00
Esente

Il Funzionario delegato (*)
Lettoria
(*) Firma su delega di un funzionario
Giuseppe L. T. R.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CROCE D'ORO PORTO EMPEDOCLE ETS - ODV"

Titolo I. Principi Fondamentali

Articolo 1

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 in seguito denominato Codice del Terzo Settore, un'associazione denominata **"CROCE D'ORO PORTO EMPEDOCLE – ETS ODV** con Sede Legale in Porto Empedocle, Via Roma N° 42.

Articolo 2

L'Organizzazione è costituita a tempo indeterminato e svolge la sua attività sul territorio della Repubblica Italiana.

Articolo 3

L'Organizzazione non ha fini di lucro, è apolitica e apartitica e persegue esclusivamente di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Articolo 4

L'Organizzazione persegue i seguenti scopi:

- Trasportare ammalati e feriti;
- Prestare assistenza medica – sanitaria ad ammalati od infortunati;
- Assistere ammalati od infortunati;
- Assistere anziani, disabili ed emarginati;
- Promuovere ed organizzare corsi d'addestramento tecnico per gli Associati e di divulgazione fra i cittadini delle norme di primo soccorso;
- Costituire, occorrendo, distaccamenti che dovranno funzionare secondo un regolamento predisposto di volta dal Consiglio ed approvato dall'Assemblea entro i limiti delle norme statutarie;
- Partecipare a congressi, seminari, incontri in genere, nei quali si dibattano i temi del Pronto Soccorso, Pubblica Assistenza e Volontariato;
- Destinare parte delle proprie entrate annuali a scopi benefici ed umanitari;
- Organizzare squadre per interventi di soccorso a mare;

- Organizzare, all'occorrenza o/e dietro espressa richiesta degli organi preposti, Squadre per interventi di soccorso per tutte le categorie previste, rientranti nelle attività di volontariato di Protezione Civile.

Articolo 5

L'Associazione adempie tali scopi mediante:

- L'Organizzazione di raccolte di mezzi;
- L'acquisizione di soci;
- La promozione di iniziative di carattere economico che favoriscano il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Organizzazione;
- La collaborazione con altre Organizzazioni e/o Associazioni aventi le medesime finalità operanti sul territorio nazionale.

Articolo 6

Il vessillo sociale consta di un drappo di tessuto recante nel mezzo una croce dorata con bordi bianchi e contornata con la scritta **"P.A. CROCE D'ORO PORTO EMPEDOCLE"** in colore rosso; tale iscrizione è nei distintivi, bracciali, sigilli ed altri fregi e sarà in ogni modo usato in tutte quelle occasioni che siano utili al riconoscimento dell'Organizzazione.

Titolo II. I Soci

Articolo 7

I soci si distinguono in:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Sanitari;
- Soci Sostenitori;
- Soci Onorari;
- Soci Benemeriti;
- Soci Allievi.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

I soci ordinari sono le persone fisiche d'irreprensibile moralità che abbiano compiuto il diciottesimo (18°) anno d'età.

Sono soci sanitari coloro che siano in possesso della laurea in medicina.

Sono soci sostenitori coloro che assumono di versare all'Associazione un contributo almeno doppio dalla quota sociale fissata per i soci effettivi.

Sono soci onorari coloro che sono nominati dal Consiglio Direttivo per speciali benemerenze, con l'approvazione dell'Assemblea di soci. Essi non sono tenuti al pagamento d'alcuna quota sociale.

Sono soci benemeriti coloro che abbiano conseguito particolari distinzioni nell'espletamento dell'attività sociale, secondo quanto stabilito dalle apposite norme regolamentari. Essi non sono tenuti al pagamento d'alcuna quota sociale.

I soci allievi sono le persone fisiche, pure di ineccepibile moralità, che non abbiano raggiunto il diciottesimo (18°) anno di età.

Essi possono partecipare ai servizi solo se maggiori d'anni sedici in qualità di "allievi" e nei modi stabiliti dalla Direzione dei Servizi.

Tutti i soci sono tenuti a versare, entro il 31 gennaio, una quota annuale che, per ogni anno, sarà fissata e resa nota dal Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre dell'anno precedente salvo le esenzioni di cui sopra.

Qualsiasi servizio d'ogni natura prestato dai soci d'ogni categoria deve essere a titolo gratuito.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

L'attività di volontariato è svolta da tutte le categorie di soci in modo personale, spontaneo e gratuito tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione assicura i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n° 266.

Tutti i menzionati Soci, ad eccezione dei soci onorari e dei soci allievi, godono dell'elettorato attivo e passivo. Il diritto ad essere eletti sorge dopo almeno un anno dall'ammissione, ed il diritto a prendere parte alle votazioni sorge dopo tre mesi dall'ammissione.

La qualifica di Socio non è trasmissibile.

Articolo 8

L'appartenenza all'Organizzazione ha carattere libero e volontario ed impegna gli aderenti a:

A. Osservare le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti e le risoluzioni prese dai vari Organi rappresentativi;

B. Non compiere atti o azioni che rechino nocumento morale e materiale all'Organizzazione.

I Soci, ad eccezione di quelli onorari e benemeriti, sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, e devono adempiere tale obbligo almeno nella misura minima annuale stabilita d'anno in anno dal Consiglio per le diverse categorie di Soci, nel periodo tra il 1° Gennaio ed il 31 Marzo d'ogni anno.

La quota associativa è dovuta per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta ammissione a Socio.

Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Organizzazione è tenuto al pagamento della quota associativa per tutto l'anno solare in corso e non ha diritto alcuno alla restituzione, in tutto o in parte, delle quote associative sino a quel momento versate.

Articolo 9

Fanno parte dell'Organizzazione, in qualità di Soci Ordinari, persone d'ambo i sessi, d'accertata buona condotta morale e civile che siano maggiorenni, che condividano i principi di solidarietà, umana e cristiana ai quali s'ispira l'Organizzazione ed intendano collaborare alle attività svolte dall'Organizzazione.

La domanda d'adesione deve essere rivolta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, essa deve contenere esplicita dichiarazione d'adesione allo Statuto, ai Regolamenti nonché l'impegno ad osservare quanto previsto al precedente art. 3. l'ammissione, decisa ad insindacabile giudizio del Consiglio, avviene dopo un periodo di partecipazione attiva alle diverse attività dell'Organizzazione di almeno sei mesi.

L'eventuale diniego da parte del Consiglio, è inappellabile.

Articolo 10

I Soci ordinari, in qualità di Volontari sono tenuti a prestare, senza alcun compenso, la propria opera nelle diverse attività dell'Organizzazione con la continuità, la serietà, l'impegno morale e materiale stabiliti dagli Organi Direttivi e dai Regolamenti.

La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle attività dell'Organizzazione, protratta per almeno sei mesi, comporta la perdita della qualifica di Socio ordinario e l'assunzione della qualifica di Socio sostenitore; la determinazione al riguardo deve essere presa dal Consiglio per proposta del Responsabile Corpo Volontari. e/o di uno qualsiasi dei Consiglieri.

Il mancato pagamento della quota sociale, comporta la perdita della qualifica di Socio ordinario che decorrerà del 1° Aprile dell'anno stesso al quale si riferisce il mancato pagamento e dovrà essere ratificata in seguito dal Consiglio.

Articolo 11

I Soci ordinari e gli Allievi/e che prestano la loro opera nei servizi di trasporto, pronto soccorso e assistenza sono chiamati Volontari e formano il Corpo Volontario. La responsabilità di tutte le attività del Corpo Volontario compete al Responsabile Corpo Volontario. Ogni attività del Corpo Volontario è disciplinata dal regolamento Interno.

I Soci ordinari che non fanno parte del Corpo Volontario in quanto non svolgono alcuna delle suddette attività dovranno far parte di una o più delle divisioni nelle quali è organizzata L'Organizzazione collaborando attivamente nei diversi compiti agli stessi assegnati.

Essi dipenderanno direttamente dal Responsabile della Divisione con la quale collaborano, e sono soggetti a tutte le norme e disposizioni di cui al presente Statuto e di cui ai Regolamenti.

La disponibilità che ogni Socio dà all'Organizzazione, è volontaria e personale, essa dipende da proprie esigenze lavorative, scolastiche, personali.

Articolo 12

Coloro che nell'Organizzazione intendono prestare la loro opera in qualità di addetti all'autoambulanza, al centralino, ai servizi medici – sanitari ed ai servizi d'assistenza, devono partecipare ai Corsi d'addestramento che l'Organizzazione ritiene idonei; essi sono denominati Aspiranti.

Sono esclusi dalla partecipazione ai Corsi d'addestramento, tutti coloro che dimostrano di aver già maturato una comprovata esperienza nel settore del Soccorso e dell'Assistenza, presso altre associazioni o coloro che svolgono una professione che comporta un'approfondita conoscenza delle norme di Pronto Soccorso.

Al termine di detti corsi, gli aspiranti devono sostenere uno specifico esame.

L'esame suddetto viene effettuato, salvo diverse disposizioni delle Autorità Sanitarie, da una Commissione composta dal Direttore Sanitario dell'Organizzazione, dal Presidente o, in mancanza, da uno dei Vice Presidenti, dal Responsabile Corpo Volontari e coadiuvata, eventualmente, da altri Medici anche esterni all'Organizzazione.

Il passaggio da allievo a Socio ordinario è deliberato dal Consiglio, per proposta del Direttore Sanitario e/o del Responsabile Corpo Volontari, dopo aver verificato che l'allievo abbia compiuto la maggiore età ed abbia dimostrato, nel corso del servizio attivamente prestato nelle diverse attività, dell'Organizzazione per almeno sei mesi, idoneità allo svolgimento dei compiti affidati.

Articolo 13

Possono inoltre far parte all'Organizzazione persone d'ambo i sessi, minori, di buona condotta morale e civile, che abbiano compiuto 16° anno d'età.

Questi potranno partecipare al servizio di Pronto Soccorso e d'Assistenza, non più di uno per squadra e secondo le disposizioni del Responsabile del Corpo Volontari, potranno seguire i corsi e svolgere tutte le attività collaterali dell'Organizzazione, sotto la guida del Responsabile della Divisione Servizi Ausiliari.

Essi saranno denominati Giovani Aspiranti e la loro ammissione sarà subordinata al consenso di chi esercita la patria podestà.

Sono tenuti al versamento di una quota associativa pari ad un decimo.

Articolo 14

Sono Soci Sostenitori dell'Organizzazione quelle persone fisiche, che versano, entro il 1° Aprile di ciascun anno, una quota associativa almeno nella misura minima stabilita dal Consiglio per le diverse categorie di Soci Sostenitori. La qualifica di socio Sostenitore è attribuita dal Consiglio con apposita delibera; tutti i diritti connaturati a tale qualifica decorrono dal momento dell'avvenuto pagamento ad eccezione del diritto di partecipazione alle Assemblee che è regolato dal successivo art. 20.

Articolo 15

Sono Soci Onorari quelle persone fisiche, anche non appartenenti all'Organizzazione che con la loro opera, attività personale abbiano dato un contributo di particolare rilievo all'affermazione e promozione dei valori di solidarietà umana ai quali si richiama L'Organizzazione. I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio, previo assenso dell'interessato, per proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri; la relativa delibera dovrà essere approvata dal Consiglio e ratificata dall'Assemblea. Il Socio Onorario non è tenuto al pagamento della quota associativa annuale. I diritti dei soci Onorari decorrono dal momento della nomina ad eccezione del diritto di partecipazione alle Assemblee che è regolato dall'art. 20.

Articolo 16

I Soci Ordinari che hanno acquisito particolari meriti e benemeritenze nell'esercizio dell'attività di volontariato, prestata senza interruzione nell'Organizzazione per almeno cinque anni, possono, ad insindacabile giudizio dell'Assemblea, essere nominati Soci Benemeriti. La qualifica è conferita dal Consiglio per proposta del Presidente e/o di almeno tre Consiglieri. I Soci Benemeriti sono tenuti al pagamento entro il 1° Aprile d'ogni anno della quota associativa annuale nella misura minima stabilita dal Consiglio.

Articolo 17

La qualifica di Socio si perde:

- Per recesso volontario da comunicarsi per iscritto;
- Per allontanamento;
- Per morte;
- Per mancanza pagamento della quota associativa nei termini previsti dagli art. 8 secondo comma,
- 14, primo comma, e 16, terzo comma.

Inoltre, per quanto riguarda i soli Soci Ordinari, tale qualifica si perde per:

- Mancata partecipazione alle attività dell'Organizzazione nei termini di cui all'art. 10, primo e secondo comma;
- Insufficiente disponibilità come previsto dall'art. 11 secondo comma.

Articolo 18

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, un Socio può essere allontanato:

- Per la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- Per un comportamento incompatibile con finalità dell'Organizzazione;

- Per accertare grave trasgressione ai principi di condotta morale e disciplinare propri dell'Organizzazione.

L'allontanamento del Socio è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci oppure dal Consiglio se lo stesso ha ottenuto, all'atto della sua nomina, delega ad esercitare tale facoltà per tutto il periodo durante il quale resterà in carica. Ogni delibera relativa all'allontanamento di un Socio dovrà essere presa dall'Assemblea con maggioranza semplice; dal Consiglio, a scrutinio segreto, con la maggioranza qualificata di due terzi dei Consiglieri; inoltre la delibera con i motivi che hanno determinato la decisione deve essere notificata al Socio. Questi, contro l'allontanamento, possono presentare ricorso, nei termini di legge, alla competente Autorità Giudiziaria. I Soci allontanati dall'Organizzazione non possono essere riammessi prima che siano trascorsi due anni dalla data dell'allontanamento e l'eventuale riammissione deve essere deliberata dal Consiglio con voto segreto; la riammissione è consentita una sola volta.

Articolo 19

Con l'adesione di questa ODV al D.lgs 3 luglio 2017 n.117 viene riconosciuto agli associati e agli aderenti di esaminare i *libri sociali*, si rimanda pertanto al disposto di cui art.32 del Codice del Terzo Settore in base al quale "gli associati e gli aderenti all'Associazione hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendo istanza motivata al Consiglio direttivo che avrà trenta giorni di tempo per concedere l'autorizzazione a poter esercitare tale diritto. Nel caso negativo gli associati possono rivolgersi al Collegio dei revisori, con parere non vincolante."

Articolo 20

In adesione all'art.17 del D.lgs 3 luglio 2017 n.117, denominato Codice del Terzo, si prevede che: l'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Per le altre disposizioni si rinvia agli altri commi dell'art.17. Inoltre, secondo quanto disposto dall'art.33 del codice del terzo settore si stabilisce che "L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In

ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. “

Titolo III. Organi dell'Organizzazione

Articolo 21

Sono organi dell'Organizzazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato ove ricorrono i casi previsti dalla legge.

Le cariche in seno all'Organizzazione non sono cumulabili salvo che ciò non sia espressamente previsto dal presente Statuto, ed inoltre tutte le cariche sono gratuite.

E' incompatibile l'appartenenza all'Associazione per quanti abbiamo rapporti patrimoniali o di lavoro di qualsiasi natura con l'Associazione stessa.

Articolo 22

All'Assemblea Ordinaria dell'Organizzazione possono partecipare tutti i Soci la cui nomina, deliberata dal Consiglio, risulti nel libro Soci almeno giorni prima dalla data prevista per la riunione.

All'Assemblea Straordinaria possono partecipare tutti i soci purché in regola con il pagamento della quota associativa se la riunione straordinaria si svolge nel secondo semestre dell'anno (1° Luglio / 31 Dicembre); qualora invece l'Assemblea Straordinaria si svolga nel primo semestre dell'anno (1° Gennaio / 30 Giugno) possono partecipare tutti i Soci che risultano iscritti al libro Soci o la cui nomina sia stata deliberata dal Consiglio almeno trenta giorni prima della data prevista dell'Assemblea.

La tessera sociale deve riportare, di norma, il periodo sino al quale consente al socio il diritto di voto.

Il Presidente e/o il Consiglio d'Amministrazione ha la facoltà di invitare, di volta in volta, ai lavori dell'Assemblea, anche non soci, la cui partecipazione sia ritenuta utile per le finalità proprie dell'Organizzazione, affinché esprimano il loro pensiero e le loro proposte. Il parere espresso dagli invitati avrà valore consultivo non vincolante per l'Assemblea.

Articolo 23

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in caso d'impedimento o assenza di quest'ultimo, dal Vice Presidente e/o dal Consiglio in ordine dell'anzianità maturata nell'ambito dell'Organizzazione.

Il processo verbale dell'Assemblea sarà redatto dal Segretario del Consiglio di Amministrazione in carica o, in sua assenza, da persone scelta dal Presidente dell'Assemblea tra i presenti. Detto verbale sarà sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario stesso.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio a fungere da Segretario che curerà la redazione del verbale dell'Assemblea; tale facoltà è obbligo nell'ipotesi d'Assemblea Straordinaria, riunita per lo scioglimento dell'Associazione.

Ciascun Socio dispone di un voto; è ammessa la delega, ma è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a uno. Le votazioni avvengano: per alzata di mano; a scrutinio segreto quando la votazione riguardi le cariche sociali, quando si tratta di deliberare su questioni inerenti persone, o qualora la maggioranza dell'Assemblea ne ravvisi l'opportunità.

Il procedimento elettorale ed i compiti della Commissione Elettorale sono disciplinati dal Regolamento. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità la votazione deve essere ripetuta una seconda volta.

Articolo 24

L'Assemblea, regolamentare costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano tutti Soci.

Articolo 25

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno non oltre il 30 Aprile d'ogni anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

Il Consiglio ha la facoltà di rinviare la convocazione, a richiesta del Tesoriere, per gravi e comprovati motivi, sino al 30 Giugno di ciascun anno finanziario.

La convocazione è effettuata dal Presidente del consiglio d'Amministrazione a mezza affissione nei locali della sede dell'avviso di convocazione da rendersi pubblici, almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea. Inoltre dovrà essere fatto pervenire a ciascun Socio, all'indirizzo comunicato da quest'ultimo nell'Organizzazione idoneo avviso di convocazione.

Gli avvisi dovranno contenere l'ordine del giorno, con l'esatta indicazione degli argomenti che saranno trattati, oltre l'ora ed il luogo previsti sia per la prima sia per la seconda convocazione. Nel corso dell'anno può essere richiesta dal Consiglio, la convocazione d'altre Assemblee Ordinarie.

Dette Assemblee devono essere convocate dal Presidente entro trenta giorni dalla data della richiesta con le medesime modalità dal terzo, quarto e quinto comma del presente articolo.

L'assemblea si riunisce in qualunque periodo e specificatamente:

- a. per esigenza motivata almeno quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati;
- b. quando ne faccia richiesta il Collegio dei revisori dei conti per gravi e motivate ragioni;
- c. quando il Consiglio di amministrazione ne ravvisi la necessità.

Articolo 26

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea Ordinaria svolge i seguenti compiti:

- Approva la relazione del Presidente sull'attività dell'Organizzazione, dei suoi Organi direttivi e dei suoi componenti;
- Delibera suoi bilanci annuali consuntivi e preventivi;
- Elegge, alla scadenza dei rispettivi mandati, i componenti del consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale a scrutinio segreto con le modalità stabilite dal Regolamento dell'Organizzazione;
- Delibera sugli eventuali accordi di collaborazione con altre organizzazioni e/o Associazioni;
- Delibera sull'eventuale allontanamento dei Soci con facoltà di delegare al Consiglio per la durata del suo mandato tale funzione;
- Delibera sulle proposte emanate dal consiglio d'Amministrazione per le nomine dei responsabili Operativi e del Responsabile Corpo Volontari;
- Delibera, nell'ambito delle norme statutarie, su tutto quanto ritiene utile per la gestione ordinaria dell'Organizzazione.

Articolo 27

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio d'amministrazione almeno quindici giorni prima della data della prima convocazione, per propria decisione o per richiesta scritta e motivata del Consiglio sindacale o di almeno un quinto dei soci.

La convocazione è effettuata con le medesime modalità previste per l'Assemblea Ordinaria, l'Assemblea Straordinaria sarà presieduta dal Presidente dal Consiglio d'Amministrazione e le funzioni di Segretario dovranno essere demandate ad un notaio scelto dal Presidente se motivo di tale assemblea è lo scioglimento dell'Organizzazione.

Per la validità dell'adunanza in prima convocazione occorre la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione le adunanze sono valide con la partecipazione di un numero di soci non inferiore al doppio di quelli dei componenti il Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, la seconda convocazione può essere prefissata anche il giorno successivo. Per le modifiche statutarie e per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre in ogni caso, il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto, in prima convocazione, ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci in seconda convocazione.

Articolo 28

L'Assemblea Straordinaria si riunisce per deliberare in merito:

- Alla modifica dell'Atto Costitutivo;
- Alla modifica dello Statuto;
- Al cambio della sede legale e della sede sociale;
- Alla modifica del Regolamento Generale;
- Allo scioglimento e/o messa in liquidazione dell'Organizzazione.

Articolo 29

Per l'Assemblea straordinaria, di modificazione dello statuto, di scioglimento e di devoluzione del patrimonio, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devolute ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.

Articolo 30

Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni.

E' composto da sette membri ed i Consiglieri sono rieleggibili. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

La prima convocazione del consiglio, dopo la sua elezione, deve avvenire, a cura del Presidente uscente e senza necessità di comunicazione scritta, entro 15 giorni dall'elezione, per provvedere alla nomina delle cariche sociali.

Articolo 31

Il Consiglio d'Amministrazione, in seguito, è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario e, comunque, almeno una volta ogni due mesi.

Il Consiglio deve essere convocato dal Presidente anche per richiesta di 1/3 dei suoi componenti.

La convocazione, effettuata con lettera contenente l'ordine del giorno della riunione, deve essere recapitata ai componenti del Consiglio almeno 5 giorni prima della data fissata.

Il Consiglio è costituito con la presenza del Presidente o del Vice Presidente, nonché con la partecipazione di almeno metà dei componenti.

I Consiglieri che siano assenti ingiustificati per almeno tre volte consecutive, decadono automaticamente dalla carica ed al loro posto il Consiglio coopta i non eletti in ordine dei voti ottenuti.

Qualora, nel corso della sua durata, la maggioranza dei Consiglieri si dimettano, l'intero Consiglio in carica sarà considerato decaduto ed il Presidente, il Vice Presidente od il più anziano dei consiglieri in carica, dovrà convocare, entro 60 giorni, l'assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo consiglio.

Le delibere del Consiglio sono valide, salvo le eccezioni previste da questo Statuto, se prese a maggioranza semplice di voti. Non sono considerati voti espressi quelli degli astenuti e le schede bianche.

Il Consiglio può invitare chiunque ritenga opportuno ad assistere ai propri lavori.

Articolo 32

Al Consiglio sono attribuiti tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei Soci. Il Consiglio tratta e delibera su tutti gli aspetti della vita associativa ed in particolare in via esemplificata e non tassativa, deve:

- Deliberare sull'attività e gestione del patrimonio dell'Organizzazione ai fini del raggiungimento degli scopi sociali;
- Determinare la misura del contributo delle diverse categorie di soci e le modalità di pagamento;
- Surrogare i Consiglieri dimissionari, decaduti o defunti cooptando in sostituzione, di volta in volta, il primo dei non eletti;
- Determinare le modalità d'esecuzione delle delibere assembleari; esaminare e deliberare circa le proposte avanzate dai consiglieri;
- Deliberare l'ammissione di tutti i nuovi Soci, e nominare i Soci Ordinari.
- Deliberare la perdita della qualifica di socio ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto;
- Controllare, ratificare e deliberare sull'operato delle Divisioni Operative in cui è organizzata L'Organizzazione e d'ogni altro organismo che L'Organizzazione dovesse attivare ai fini operativi ed organizzativi, e conferendo i relativi poteri.
- Nomina, propone all'approvazione dell'Assemblea i responsabili Operativi ed il responsabile del corpo Volontari.
- Approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposti dal Tesoriere, al termine di ogni esercizio e proporli all'approvazione dell'Assemblea;
- Nominare, con la stessa durata del Consiglio, fra i suoi membri, le seguenti cariche:
- Presidente; Vice Presidente; Tesoriere; Segretario; Consigliere, conferendo ai medesimi i relativi poteri. Tutte le suddette cariche potranno essere revocate in qualsiasi momento, oltre che nei casi previsti dalla Legge, per gravi inadempienze, incapacità o inadeguatezza ai compiti loro affidati. Tutte le nomine avvengono mediante votazione a scrutinio segreto. Le delibere di revoca devono essere prese a scrutinio segreto con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio.
- Assegnare la responsabilità di gestione delle Divisioni Operative, previste dal Regolamento, ai suoi membri, seconda capacità e competenza; le Divisioni Contabile - Amministrativa e Segreteria sono affidate, rispettivamente a Tesoriere e Segretario;
- Deliberare sull'assunzione, il licenziamento e la gestione del personale, sotto qualunque forma retribuito, compensato o rimborsato e sul ricorso alla prestazione d'opera di obiettori di coscienza;
- Nominare e revocare i Capi Squadra;
- Deliberare sull'eventuale riammissione di soci allontanati;
- Comminare le sanzioni previste dal Regolamento;
- Assegnare gli incarichi di Direttore Sanitario, d'Assistente Ecclesiastico, di Responsabile Corpo Volontari, nominare i vari responsabili di Divisione operativa;
- Attribuire e revocare incarichi per proposta del responsabile Corpo Volontari nell'ambito del Corpo Volontari.

- Consentire di costituire distaccamenti, nell'ambito territoriale Provinciale, Regionale, Nazionale con le stesse finalità e scopi e che rappresentino l'articolazione territoriale dell'Associazione.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da tutti coloro che sono presenti alla seduta; copia del verbale, dal quale potranno essere omesse tutte quelle parti che, ad insindacabile giudizio del Consiglio, trattino materie riservate, dovrà essere affissa, dopo l'approvazione, all'albo dell'Organizzazione.

Articolo 33

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e dura in carica quanto il consiglio che l'ha nominato. Ha facoltà di promuovere istanze giudiziarie e amministrative in ogni sede e grado di giurisdizione nominando avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente ha la responsabilità di tutta l'attività dell'associazione entro il limite delle decisioni dell'Assemblea, del Consiglio e dell'Oggetto Sociale. Il Presidente risponde del suo operato, nell'ambito dei poteri conferitigli, al Consiglio e, in generale all'Assemblea.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegna l'associazione sia nei riguardi dei Soci sia dei terzi. In caso d'assenza o d'impedimento del Presidente, i poteri e le prerogative sono attribuiti al Vice Presidente.

Articolo 34

"Con l'adesione di questa ODV al D.lgs 3 luglio 2017 n.117, si rimanda a quanto disciplinato in materia dall'art.31 del Codice del Terzo Settore, rinviando la nomina del Collegio dei Revisori al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. Costituito da uno o tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea, esso elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli art. 2403 e seguenti del codice civile. Agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata. Infine, il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti."

Articolo 35

La responsabilità dell'andamento sanitario dell'Organizzazione compete al Direttore Sanitario che è un medico, iscritto all'Albo ed abilitato alla professione medica, esercitante la stessa, scelto fra i soci, nominato dal Consiglio.

Il Direttore Sanitario, è garante presso le Autorità Sanitarie competenti, della funzionalità e dell'efficienza delle attività d'Assistenza e di Pronto Soccorso svolte dall'Organizzazione. Il Direttore

Sanitario dura in carica tre anni ed il mandato è rinnovabile alla scadenza; può partecipare, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio ogni qualvolta sono trattati argomenti rientranti nei suoi compiti specifici.

I compiti del Direttore Sanitario sono quelli meglio precisati dal Regolamento dell'Organizzazione che è parte integrante dello Statuto.

Il Consiglio può revocare in qualunque momento il mandato del Direttore Sanitario provvedendo entro trenta giorni alla sostituzione dello stesso.

Articolo 36

Il Responsabile Corpo Volontari potrà, non essendo un organo disciplinato dalla legge, essere nominato dal Consiglio, dura in carica quanto il Consiglio d'Amministrazione con i compiti del vigente Regolamento.

Esso risponde direttamente al Consiglio del suo operato. Il Consiglio ha facoltà di prendere nei suoi confronti tutti i provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento; tali provvedimenti devono essere motivati e resi noti al responsabile corpo Volontari, in forma scritta.

La revoca del mandato al responsabile Corpo Volontari, è disciplinata dal Regolamento. In caso di revoca del suddetto mandato o di dimissioni dall'incarico il consiglio, entro 30 giorni, nomina il nuovo responsabile Corpo Volontari. In caso d'assenza e/o impedimento il responsabile Corpo Volontari è sostituito nelle sue funzioni e attribuzioni da uno dei Consiglieri.

Articolo 37

L'Assistente Ecclesiastico è un Sacerdote vicino all'Organizzazione che collabora con la stessa ed assiste spiritualmente e moralmente i Soci. L'Assistente Ecclesiastico è scelto dal Consiglio, dura in carica tre anni ed è rinnovabile. Può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio. In caso di revoca o di dimissioni dell'incarico il Consiglio deve, entro trenta giorni, provvedere alla nomina del nuovo Assistente Ecclesiastico.

Titolo IV.

Entrate, Patrimonio, Esercizio Finanziario

Articolo 38

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a. Contributi degli aderenti;
- b. Contributi di privati;

- c. Contributi da enti o da istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. Contributi di organismi internazionali;
- e. Donazioni e lasciti testamentari;
- f. Rimborsi derivati da convenzioni;
- g. Entrate derivate da attività commerciali e produttive marginali.
- h. In deroga agli articoli 600 e 786 del Codice Civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Articolo 39

Il Patrimonio dell'Organizzazione è costituito da:

- Lasciti e donazioni, purché accettati con delibera del Consiglio e previo ottenimento delle autorizzazioni di Legge;
- Beni mobili e strutture.

Articolo 40

L'esercizio finanziario dell'Organizzazione ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre d'ogni anno. Il conto consuntivo annuale, corredato dalla relazione del Consiglio e dalla relazione del Collegio Sindacale, deve essere presentato all'esame ed approvato dell'Assemblea dei Soci di norma entro 30 Aprile successivo alla scadenza dell'esercizio cui il conto stesso si riferisce salvo quanto previsto al precedente articolo 23, secondo comma. Il conto consuntivo deve essere comunicato con la relazione del Consiglio e con documenti giustificativi dal Tesoriere al Collegio Sindacale, almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea dei Soci.

Il consuntivo, con la relazione del Consiglio e quella del Collegio Sindacale, deve essere esposto, in copia, nella sede Sociale durante i quindici giorni che precede la riunione dell'assemblea e finché il conto stesso non è approvato.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte delle medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti nelle attività istituzionali ed in quelle direttamente connesse.

Articolo 41

Distaccamenti:

Ogni Distaccamento elegge i propri organi associativi.

Il Consiglio dell'Organizzazione Volontaria "CROCE D'ORO PORTO EMPEDOCLE" delibera e autorizza per iscritto di costituire, di fatto, distaccamenti, denominati "Distaccamento CROCE D'ORO segue il nome della città".

Articolo 42

Un Distaccamento si costituisce:

- Per iniziativa di uno o più Soci iscritti regolarmente dell'Organizzazione di Porto Empedocle;
- Per iniziativa di una o più persone che non sono iscritte dell'Organizzazione, e che vorrebbero aprire un distaccamento fuori del territorio di Porto Empedocle;
- Un Club, o Associazioni che vorrebbero costituire un distaccamento Croce D'oro.

Articolo 43

Primo Punto

Se uno o più soci ritengono utile di costituire un Distaccamento Croce D'oro lo comunicano al Consiglio d'Amministrazione con una richiesta iscritta. Il Consiglio dovrà valutare la richiesta, dopo averla deliberata la comunica al Presidente e al Vice Presidente per confermare l'autorizzazione.

Secondo Punto

Se uno o più persone decidono di costituire un Distaccamento Croce D'oro, dovranno comunicarlo con una richiesta iscritta al Presidente dell'Organizzazione. Il Consiglio dovrà valutare la richiesta, dopo averla deliberata la comunica al Presidente e al Vice Presidente per confermare l'autorizzazione.

Terzo Punto

Un club o associazioni che desiderano di costituire e diventare Distaccamento Croce D'oro, devono chiedere l'autorizzazione con una richiesta iscritta all'Organizzazione Croce D'oro di Porto Empedocle.

Ogni Distaccamento dovrà avere un responsabile che rappresenti il Distaccamento.

Sul primo punto e secondo punto vale quando disposto dagli articoli dello Statuto dell'Organizzazione Croce D'oro.

Sul terzo punto l'eventuale preesistente Statuto del Club, Associazioni, potrà di massima diventare il regolamento interno del Distaccamento, salvo per quelle parti che contrastino con lo Statuto dell'Organizzazione Croce D'oro.

Articolo 44

Distaccamenti costituiti o da costituire non possono modificare lo Statuto.
Distaccamenti non possono fare d'iniziativa propria i tesserini.

Titolo V. Scioglimento e Norme finali

Articolo 45

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori i quali dovranno devolvere il patrimonio ed altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a finalità di pubblica utilità secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore e in alternativa secondo le disposizioni del Codice Civile.

Articolo 46

Il presente Statuto sostituisce integralmente i precedenti così come ogni altra norma regolamentare precedente o comunque in contrasto con lo stesso.
Questo Statuto entra in vigore all'atto da parte d'approvazione dell'assemblea dei Soci.
Le cariche sociali ed ogni altro Organo elettivo dell'Organizzazione resteranno in carica fino alle scadenze previste all'atto della loro nomina, con l'obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni statutarie.

Articolo 47

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare le nuove norme previste dal codice del terzo settore e del codice civile.

Articolo 48

Tesserini:
I tesserini sono rilasciati esclusivamente dall'Organizzazione CROCE D'ORO PORTO EMPEDOCLE.

Per i Volontari che s'iscrivono all'Organizzazione o ai Distaccamenti, saranno rilasciati i tesserini della CROCE D'ORO, esclusivamente dall'Organizzazione CROCE D'ORO PORTO EMPEDOCLE, ODV-ETS.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Pubblica Assistenza ETS



CROCE D'ORO

PORTO EMPEDOCLE